Studio Castrignanò
STRATEGY + CONSULTING

Legge di bilancio 2026



Pillole informative incentivi alle imprese



Contatti:
Studio Castrignanò – Strategy & Consulting - Tel. 0872.714647-0872.701378

Credito di imposta ZES Unica	Conferma del credito d'imposta ZES (art. 1, commi 438-447, legge n. 199/2025), introdotto dal decreto-legge n. 124/2023, a favore delle imprese che investono in beni strumentali nella ZES Unica per il Mezzogiorno. L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (art. 107, par. 3, lett. a), TFUE) e dell'Abruzzo (art. 107, par. 3, lett. c), TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Per la proroga fino al 31 dicembre 2028 sono stanziati circa 4 miliardi di euro, così ripartiti: 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028, oltre alle risorse già previste per il 2025. Il periodo agevolabile comprende gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Per accedere al credito, le imprese devono inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione delle spese sostenute e previste entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 31 marzo al 30 maggio. Gli investimenti effettivamente realizzati vanno indicati nella comunicazione integrativa, da trasmettere dal 3 al 17 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza. I modelli e le modalità di invio saranno definiti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. L'importo fruibile del credito sarà determinato applicando al credito maturato la percentuale stabilita annualmente dall'Amministrazione finanziaria.
Iper-ammortamento	Maxideduzione delle quote di ammortamento per gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, in sostituzione dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0. La misura prevede, esclusivamente ai fini fiscali, una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, fino a un'aliquota massima del 180%, a condizione che si tratti di beni nuovi prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo. La maggiorazione rileva unicamente per il calcolo delle quote di ammortamento aggiuntive e dei canoni di locazione finanziaria. L'intensità del beneficio varia in funzione dell'ammontare dell'investimento: • fino a 2,5 milioni di euro: maggiorazione del 180%, con un risparmio IRES pari al 43,2%; • oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro: maggiorazione del 100%, con un risparmio IRES del 24%; • oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro: maggiorazione del 50%, con un risparmio IRES del 12%. L'agevolazione riguarda esclusivamente: • i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma Industria 4.0, indicati nell'allegato IV alla legge n. 199/2025; • i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale, indicati nell'allegato V; • i beni materiali nuovi strumentali all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, inclusi i sistemi di accumulo. Con riferimento all'energia solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti

	fotovoltaici con moduli conformi all'art. 12, comma 1, lett. b), e c), del d.lgs. 9.12.2023, n. 181. Le quote di ammortamento devono essere determinate secondo le regole ordinarie previste dagli articoli 102 e 103 del TUIR. In dichiarazione dei redditi va indicata la quota di ammortamento aggiuntiva derivante dalla maggiorazione del costo, applicando le percentuali previste in base all'importo dell'investimento. Le stesse regole si applicano ai beni acquisiti tramite locazione finanziaria. Il beneficio è riservato ai titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi: • le imprese agricole e le società semplici; • i soggetti che applicano il regime forfetario o altri regimi forfetari di determinazione del reddito; • i lavoratori autonomi; • le imprese in stato di liquidazione o soggette a procedure concorsuali; • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del d.lgs. n. 231/2001; • le imprese non in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro o con gli obblighi contributivi. Per accedere all'agevolazione è necessario trasmettere apposite comunicazioni e certificazioni attraverso la piattaforma telematica gestita dal GSE, secondo modelli standardizzati. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee relative agli stessi costi, a condizione che non si determini una duplicazione del sostegno e che non venga superato il costo complessivamente sostenuto. La base di calcolo della maggiorazione deve essere assunta al netto di contributi o sovvenzioni ricevuti per gli stessi investimenti. La maxideduzione non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 446, della legge n. 207/2024, qualora ricorrano le condizioni previste dalla norma. In caso di cessione del bene agevolato o di sua destinazione a strutture produttive ubicate all'estero, la fruizione delle quote residue non decade se il bene è sostituito, nello stesso periodo d'imposta, con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, il beneficio prosegue nei limiti del nuovo investimento. **Un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy definirà le disposizioni attuative della misura**.
Rifinanziamento Credito imposta ZES 2025	Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta Zes 2025 hanno correttamente presentato all'Agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa è riconosciuto, per l'anno 2026, un ulteriore contributo sotto forma di credito d'imposta. Tale contributo è pari al **14,6189%** dell'importo del credito d'imposta richiesto con la comunicazione integrativa ed è riconosciuto a condizione che l'impresa non abbia ottenuto, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, il credito d'imposta Transizione 5.0

Contatti:
Studio Castrignanò – Strategy & Consulting - Tel. 0872.714647-0872.701378

	Ai fini del riconoscimento del beneficio, le imprese devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, una specifica comunicazione nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026. Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, saranno definiti i contenuti informativi della comunicazione e le modalità di trasmissione. Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 26 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026. Al credito non si applica il limite annuale di utilizzo previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.
Settore turismo	Al fine di sostenere lo sviluppo e il rafforzamento dell'offerta turistica nazionale, anche attraverso interventi volti a favorire la destagionalizzazione dei flussi, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, il consolidamento delle filiere del turismo, nonché gli investimenti orientati al rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e alla promozione del turismo sostenibile, è previsto un sistema di agevolazioni finanziarie a supporto degli investimenti privati. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni, nonché degli interventi complementari e funzionali agli investimenti stessi, saranno definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Per il sostegno e lo sviluppo delle filiere turistiche, anche di natura industriale e commerciale, è autorizzata una spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinata alla concessione di contributi per gli investimenti privati nel settore, anche nella forma di contributi a fondo perduto. Le modalità attuative dei contributi saranno definite con apposito decreto, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 502 e seguenti, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Contratti di sviluppo	Apposita autorizzazione di spesa destinata al finanziamento dei contratti di sviluppo, istituto disciplinato dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzato al sostegno di programmi di investimento di rilevanti dimensioni e di particolare impatto sul sistema produttivo nazionale. A tal fine, sono stanziate risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2029, al fine di garantire la continuità e il rafforzamento degli interventi a sostegno dello sviluppo economico e territoriale.